

Demoral



272

AWD reception

89157

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.N.3529/ 73

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I° CIVILE

Ud.22/10/76

13-12

Composta da dott.CAPOBARDO Salvatore*

-Presidente

e dagli Ill/mi Sigg.Consiglieri:

GRANATA dott.Paolo

SANTOSUOSSO " Fernando- rel.

SCANZANO " Giuseppe

ZAPPULLI " Alberto

VIRGILIO 3 Alberto

LONGO 3 " Giovanni Elio*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.p.A. Nosegno e Morando, in persona del suo Pre-

sidente e legale rapp/te Vittorio Di Paola- elett/

te dom. in Roma Via S.Caterina da Skena,46 presso

lo studio dell'avv.Enrico La Pergola che la rapp/

ta e difende insieme all'avv.Angelo Falza per man-

dato in calce al ricorso.

RICORRENTE

151

contro

632
264

60130

Mod. VI/4

WWW.NEYORKCONVENTION.ORG

Ditta Bohne Friedrich e Co-Import Export corr. in
Brema elett/te dom/ in Roma-Via Sardegna n.50 pres-
so lo studio dell'avv.Moschella Alfredo che la rapp/
ta e difende per mandato speciale in data 7/1/76
del Vice Consòle d'Italia con funzioni di Notaio.

-CONTRORICORRENTE-

nonchè contro

Il P.M. presso la Procura Generale della Corte
d'Appello di Messina;

-INTIMATO-

avverso la sentenza della Corte di Appello di Mes-
sina in data 5/1/73* 19/2/73

Udita la relazione della causa svolta in pubblica
udienza dal Cons.rel.Dr.SANTOSUOSSO

Udito l'avv/to Moschella.

Udito il P.M. in persona del Soat.Proc.Gen.Dott.
LEO Antonino che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 19 aprile 1972, la Ditta

Bohne Friedrich e Co-Import- Export, corrente in
Brema, chiedeva alla Corte d'appello di Messina di
dichiarare efficace in Italia il loro arbitrale e-
messo in Germania il 12 marzo 1971 e dichiarato e-
secutivo il 26 Luglio successivo dal Tribunale di
Amburgo, che aveva condannato la Ditta Nosengo e



Morando, con sede in Messina, alle conseguenze rarsarcitorie della fornitura di un determinato quantitativo di succo di limone, risultato all'indagine analitica non commerciabile; merce che era stata acquistata col contratto 28 agosto 1970 tramite il mediatore Gaetano Martino di Amburgo.

La Ditta convenuta eccepiva l'inesistenza della clausola compromissoria, la sua invalidità in difetto di atto scritto e la incongruità dei termini concessi per la nomina dell'arbitro e per la costituzione del giudizio arbitrale.

Nel ritenere infondate queste eccezioni ed in accoglimento della domanda, la Corte adita così decideva. Premesso che in detto giudizio di delibazione dovevano applicarsi le regole della Convenzione internazionale di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 18 Luglio 1930 n.1244 e richiamata dalla Convenzione italo- tedesca 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n.106, la Corte d'appello di Messina ha ritenuto esistente la clausola compromissoria, risultando essa dagli estremi essenziali del contratto trascritti nei libri del mediatore Martino (art.1730 n.3 cod.civ.); clausola di cui

la validità era indubbia, anche in mancanza di atto scritto. Invero, secondo le predette norme internazionali, la procedura di arbitrato è regolata dalla volontà delle parti o dalla legge del paese dove ha luogo l'arbitrato, e dagli atti di causa non risultava alcun elemento per ritenere che la legge tedesca esiga la forma scritta a pena di nullità per la clausola compromissoria; né la conoscenza della legge straniera rientra nella scienza ufficiale e doverosa dal giudice italiano.

Quanto alla congruità dei termini, la Corte d'appello escludeva che quelli rispettati nella fattispecie avessero recato alcun pregiudizio alla difesa delle parti; tanto più che la procedura era stata preceduta da un intenso scambio di note dei contraenti, e che la convenuta aveva partecipato alla prima udienza del giudizio arbitrale, provocando anche un nuovo accertamento tecnico sulla qualità della merce venduta, mentre non comparve successivamente, benché invitata tempestivamente con lettera raccomandata.

Per la cassazione di questa sentenza, la ditta Nosengo e Morando propone ora ricorso, affidato a tre motivi di censura. Resiste la Ditta Bohne con controricorso e memoria illustrativa.



Nel riproporre le tre questioni precedentemente dibattute, la ditta italiana ricorrente si duole col primo motivo che la Corte di Messina abbia fondato il suo convincimento circa l'esistenza della clausola compromissoria sulle risultanze dei libri del mediatore Martino, trascurando di considerare che la norma dell'art.1760 n.3 cod.civ. riguarda solo i mediatori professionisti operanti in Italia e semprechè le attestazioni siano fatte in libri regolarmente tenuti secondo la legislazione italiana.

Per ritenere infondata questa prima censura è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è escluso al giudice di utilizzare gli scritti provenienti da terzi o le risultanze dei libri contabili dell'impresa (fuori delle ipotesi in cui questi fanno prova tra imprenditori), come elementi idonei, specie se in concorso con altri, a formare il suo convincimento (Cass.n.79,987 e 2189 del 1975; n.3008 del 1971 ed altre).

Non doveva quindi la Corte di merito farsi carico di indagare se il mediatore Martino fosse professionista operante anche in Italia o se

-6- i libri fossero regolarmente tenuti, avendo fondato il suo convincimento sull'esistenza della clausola compromissoria dalle risultanze di detto scritto di terzo, insieme al comportamento delle parti, ed in particolare dal fatto che la Ditta Nosengo non aveva contestato prima del giudizio di deliberazione del lodo l'esistenza della clausola stessa.

(2) (a) Con il secondo motivo, la Ditta ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello di Messina per avere erroneamente ritenuto che la validità della clausola arbitrale dovesse essere valutata in base alla legge del luogo dove si è svolto l'arbitrato, mentre al contrario, quest'ultima legge è richiamata dal Protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923 solo per quanto attiene alla procedura di arbitrato e non per quanto riguarda la forma della clausola compromissoria, che è una convenzione di ordine sostanziale precedente l'inizio della procedura arbitrale.

(b) Deduce, poi, la ricorrente che l'onere di provare il contenuto della legge tedesca al riguardo incombeva sulla parte richiedente l'efficacia del lodo in Italia, e quindi alla Ditta Tedesca Bohne.

Anche questo mezzo risulta infondato, con le precisazioni che seguono.

Deve, invero, anzitutto precisarsi che erroneamente le parti e la Corte d'appello hanno fatto riferimento al Protocollo di Ginevra del 1923 per le clausole compromissorie ed alla Convenzione di Ginevra del 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. In realtà, questi due documenti di diritto internazionale "resseront de produire leurs effets entre les Etats contractans du jùr, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés per la présente Convention", e cioè dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958; convenzione resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n.62.

Poichè sul piano internazionale, l'efficacia delle norme internazionali decorre dalla data del deposito degli strumenti di ratifica, giova notare che per la predetta Convenzione di New York, gli strumenti di ratifica sono stati depositati, per la Germania il 30 giugno 1961 e per l'Italia il 3 gennaio 1969.

Le norme di questa Convenzione, quindi, erano indubbiamente in vigore quanto fu stipulato il contratto in questione (28 agosto 1970) e si svolse la successiva procedura arbitrale.

Ora, la Convenzione di New York, che come si è accennato ha espressamente derogato a quella di Ginevra (art.VII, secondo comma), dopo avere stabilito all'art.III, il riconoscimento da parte degli Stati contraenti dell'autorità delle pronunce arbitrali, precisa all'art.IV le condizioni formali per ottenere tale riconoscimento ed all'art.V le condizioni sostanziali cui è subordinato il riconoscimento medesimo.

ad V

Gli adempimenti formali sono posti dalla Convenzione a carico della parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione; quanto invero, alle altre condizioni previste dall'art.V, cinque di esse (sub n.1) sono prospettate come ostative al riconoscimento della sentenza arbitrale, onde la relativa prova è posta a carico della parte contro la quale questa pronuncia è invocata; due altre (sub n.2) sono rilevabili d'ufficio.

La prima delle cinque condizioni ostative (sub a) è a sua volta duplice: che le parti cui si riferisce la clausola compromissoria siano incapaci oppure che detta clausola "n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue".

In virtù, quindi, di questa disposizione, era la Ditta Nosengo e Morando, contro cui il lodo era invocato, tenuta a dimostrare che la clausola compromissoria era invalida, in base ad un regolamento speciale contrattuale o in base alla legge del paese dove il lodo era stato reso, cioè in base alla legge tedesca. A questo onere di prova, la Ditta Noseggo e Morando, non ha assolto;

ad (b) foreign law E' stato, pealtro, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte suprema che, mentre l'incertezza sui fatti viene eliminata secondo le regole della ripartizione dell'onere della prova, quella sul diritto straniero può formare oggetto di collaborazione delle parti con il giudice, il quale può, ovviare al difetto di prova, traendo la conoscenza della legge straniera da ogni elemento acquisito al processo secondo il suo prudente apprezzamento, dalla sua scienza o ricerca diretta (Cass. n.992/72; 894/79; 1403/69; 2205/68; 2056/67; 1092/65).

Deve quindi ritenersi, come fatto noto a questa Corte, che, ai sensi del § 1027 dello Z.P.O. (codice di procedura civile della Germania occidentale del 1877 e successive modificazioni del 1950,* 1967 e 1969) la clausola compromissoria deve risultare da atto scritto, ma a tale disposizione si de-

roga quando si tratti di materia commerciale o di rapporti fra commercianti.

Nella specie, vertendosi appunto in materia commerciale e di un rapporto fra imprese commerciali, la forma scritta non era richiesta, dalla legge del paese dove il lodo è stato reso, come essenziale per la validità della clausola compromissoria.

3^e

Resta da esaminare il terzo motivo di ricorso. Con esso, la Ditta ricorrente si duole che siano stati ritenuti congrui i termini per la nomina dell'arbitro (solo 12 giorni) e per la costituzione nel giudizio arbitrale (solo 21 giorni). Osserva, in proposito, che il contrasto precontenzioso non doveva essere considerato ai fini della valutazione della congruità dei termini, e che la scelta dello arbitro rientra fra gli strumenti essenziali per la difesa del cittadino.

Anche questo mezzo va disatteso. La sopramenzionata Convenzione di New York stabilisce (art. V n.1 lett.b) che la parte contro la quale la sentenza è invocata deve dimostrare di non essere stata "dument informée de la designation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour una autre raison, de faire valoir ses moyens"; ed alla successiva lett.d) dello stes-

so articolo, pone a carico della stessa parte l'o-

-11-

nere di provare "que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu".

Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che i termini di nomina dell'arbitro e di costituzione del giudizio arbitrale non avevano recato pregiudizio alla difesa della Ditta Nosengo e Morando; la quale ebbe modo di illustrare ampiamente le sue ragioni, di partecipare alla prima udienza del giudizio arbitrale, di provocare un nuovo accertamento tecnico sulla qualità della merce, e che non comparve successivamente benchè fosse stata tempestivamente invitata con lettera raccomandata.

Per completezza, si osserva che la legge del paese (Germania) ove l'arbitrato ebbe luogo, mentre non contempla particolari disposizioni circa il termine di costituzione delle parti dinanzi agli arbitri, stabilisce (§§ 1028 e 1029 del R.P.O. cit.) che il termine per la nomina dell'arbitro è quello fissato dal regolamento pattizio, e che, se il diritto di nomina spetta ad entrambe le parti,

-12-

ina di esse deve indicare per iscritto alla contro-
parte il nome dell'arbitro da essa scelta, con invi-
to a designare l'altro arbitro nel termine di una
settimana".

5000
15000
20.000

La doglianza della Ditta ricorrente appa-
re, quindi, sotto ogni profilo infondata.

P.Q.M.

La Corte suprema di Cassazione, sezione
prima civile, rigetta il ricorso proposto il 13 lu-
glio 1973 dalla Ditta Nosengo e Morando avverso la
sentenza 19 gennaio 1973 della Corte d'appello di
Messina nei confronti della ditta Bohne Friedrich
e Co. Ordina la perdita del deposito per soccomben-
za e dichiara interamente compensate le spese di
questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di con-
siglio del 22 ottobre 1976.

20/10/1977
D. G. M. M. M.
P. G. M. M. M.
P. G. M. M. M.

Roberto Caruso
Paolo...
Giuseppe...
Alberto...
Giuseppe...
Pravise

2028
Venduto
Bollelli
977